

Numero 1 / 2020

(estratto)

Antonino Sgroi

**L'organizzazione della sezione lavoro della Corte
di cassazione: note minime.**

L'organizzazione della sezione lavoro della Corte di cassazione: note minime.

Antonino Sgroi

coordinamento legale nazionale INPS

1. Introduzione. 2. La redazione degli atti giudiziari. 3. Il rito camerale e la tutela della posizione delle parti. 4. La motivazione della sentenza e la conoscenza delle decisioni. 5. Considerazioni finali.

1. Introduzione.

Le recenti misure organizzative apprestate dalla sezione lavoro della Corte di cassazione “*volte a rendere più efficace, in una situazione gestionale complessa, l'azione della nomofilachia*”¹ appaiono il naturale punto di approdo degli sforzi compiuti dalla stessa Corte tesi da un verso all'abbattimento del contenzioso, che a quel che consta la affligge quanto meno dagli anni ottanta²; da altro verso tesi a riappropriarsi del compito alla stessa assegnato di “*assicura(re) l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto nazionale*”³, ovvero sia di esercitare l'attività di nomofilachia, come ormai usualmente si classifica la predetta attività⁴.

¹ Così testualmente si legge in V. Di Cerbo e F. Amendola, [Misure organizzative per la nomofilachia: l'esperienza della sezione lavoro della Corte di Cassazione](#), in questa *riv.*, 2019, 2, consultato il 20 gennaio 2020.

² È sufficiente in questa sede ricordare V. Sgroi, *La <<questione Cassazione>>*, in *Foro it.*, 1988, 1, V, 1 e O. Fanelli, *Il contenzioso del lavoro in Cassazione*, in *riv. ult. cit.*, 1988, 1, V, 41.

³ In questi termini, come noto art. 65.1, R.d. 30.1.1941, n. 12.

⁴ Sull'esercizio da parte della Corte di tale attività si v., senza alcuna pretesa di esaustività in considerazione della quantità di scritti sul tema, E. Scoditti, *La nomofilachia naturale della Corte di cassazione. A proposito di un recente scritto sulla <<deriva della Cassazione>>*, in *Foro it.*, 2019, V, 415; B. Sassani, *La deriva della Cassazione e il silenzio dei chierici*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 1, 43; G. Canzio, *Le buone ragioni di un Memorandum*, in *Foro it.*, 2018, V, 66; C. Consolo, *La base partecipativa e l'aspirazione alla nomofilachia*, in *Foro it.*, 2018, V, 111; G. Costantino, *Appunti sulla nomofilachia e sulle <<nomofilachie di settore>>*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, 6, 1442;

Le misure apprestate dalla sezione lavoro, allo stato e con riguardo alla predetta sezione della Corte, si pongono quale punto finale delle misure organizzative emesse tempo per tempo dalla medesima Corte⁵ e dei protocolli dalla stessa sottoscritti con soggetti esterni quali, per quel che rileva agli odierni fini, il Consiglio Nazionale Forense e l'Avvocatura Generale dello Stato⁶.

Ma i giudici della sezione lavoro sono ben consci della circostanza che, con riguardo al primo versante ovverosia alla riduzione del numero di procedimenti pendenti, il flusso delle sopravvenienze è in costante incremento e che, anche se non venissero più depositati ricorsi per cassazione, ci vorrebbero

C. Di Iasi, *La fata ignorante (a proposito di Ufficio del Massimario e funzione di nomofilachia)*, in www.questionegiustizia.it, 2017, 3, consultato il 24.12.2019, http://www.questionegiustizia.it/rivista/2017/3/la-fata-ignorante_a-proposito-di-ufficio-del-massimario-e-funzione-di-nomofilachia_466.php; L. Passanante, *Il precedente impossibile*, Torino, Giappichelli, 2018; E. Lupo, *Il ruolo della cassazione: tradizione e mutamenti*, in *Arch. pen.*, 2012, 1, 1; S. Senese, *Funzioni di legittimità e ruolo di nomofilachia*, in *Foro it.*, 1987, V, 256; L. Tria, *La funzione di nomofilachia della Corte di cassazione alla luce dei principi del giusto processo di derivazione europea nonché del principio costituzionale di razionalità-equità*, in www.europeanrights.eu, consultato il 30.12.2019, http://www.europeanrights.eu/public/comments/1%5E_Commento_Tria.pdf.

Il C.S.M. nella risoluzione sulla bozza di disegno di legge Brancaccio-Sgroi di provvedimenti urgenti sul giudizio di cassazione (la si v. in *Foro it.*, 1990, V, 263), affermava di essere “convinto dell'esistenza di un processo di profonda rivalutazione della funzione di nomofilachia della Corte di cassazione, tanto più avvertita nella sua importanza e nel suo significato civile in quanto spogliata delle antiche valenze ordinamentali interne alla corporazione giudiziaria, e dunque sentita <<non come espressione di una struttura unitaria e accentrata di potere, bensì come garanzia di certezza del diritto e quindi di uso razionale dello strumento giudiziario>>. L'art. 65 ord. giud., che codifica la funzione di nomofilachia, ..., è oggi considerato la norma-chiave alla luce della quale va dinamicamente interpretato il sistema della giurisdizione di legittimità.”

⁵ Si ricordino, fra l'altro: il “Documento programmatico sulla sesta sezione civile” http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/20160601_Documento_programmatico_VI_civile.pdf, la deliberazione del Primo Presidente della Corte di cassazione su “Provvedimento sulla motivazione semplificata di sentenze e di ordinanze decisorie civili” del 22.1.2011, http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/20110322_Provvedimento_motivazione_semplificata.pdf, il provvedimento sempre del Primo Presidente e sempre su “La motivazione dei provvedimenti civili: in particolare, la motivazione sintetica” del 14.9.2016, <https://www.csm.it/web/gcanzio/bacheca-del-consigliere/-/blogs/la-motivazione-dei-provvedimenti-civili-in-particolare-la-motivazione-sintetica->.

⁶ Si ricordino, fra l'altro: il “Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria” del 17.12.2015, <https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/219809/2-+17.12.15+Protocollo+Corte+di+Cassazione+-+Cnf+per+redazione+ricorsi+cassazione+in+materia+civile+e+tributaria.pdf/048a70dd-74b5-4f45-950c-4af0e050fecc> e il successivo “Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione, il Consiglio Nazionale Forense e l'Avvocatura Generale dello Stato sull'applicazione del nuovo rito civile (D.L. n. 168/2016 conv. in L. n. 197/2016) del 15.12.2016, <https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/219809/Protocollo+Cassazione%2C+CNF%2C+Avv.+Gen.rale+dello+stato+su+nuovo+rito+civile+in+cassazione/80ca8ba5-70ae-49f3-96f5-364015cba8d4>.

più di tre anni per definire il solo contenzioso pendente, fermi restando ovviamente in questa stima “*gli attuali livelli di produttività che sono già quelli massimi esigibili, tenuto conto che mediamente ciascun consigliere redige circa 200 provvedimenti all'anno, oltre a studiare i fascicoli, a partecipare alle udienze ed alle camere di consiglio, a curare l'aggiornamento professionale*”⁷. Preso atto pertanto della non raggiungibilità, allo stato, dell'obiettivo dell'abbattimento o quanto meno di una rilevante riduzione dei giudizi di legittimità, anche e nonostante gli strumenti introdotti dal legislatore con le riforme del procedimento di cassazione⁸, le misure organizzative apprestate appaiono tendere per lo più al raggiungimento dell'altro prefigurato scopo, ovvero sia garantire l'attività nomofilattica svolta dalla Corte medesima, ancorché, se non soprattutto, con l'aumento delle decisioni rese⁹.

⁷ I dati, la stima temporale per l'abbattimento integrale dei fascicoli pendenti e l'affermazione in punto raggiungimento del livello massimo di impegno raggiunto dai giudici della sezione, ovviamente a risorse umane e strumentali costanti, li si rinvennero nello scritto di V. Di Cerbo ed F. Amendola, *cit.*

La lettura dei dati statistici disponibili, con riferimento alla data del 31.12.2019, evidenzia che:

- la durata media di un giudizio di cassazione è di tre anni e quattordici giorni, mentre nell'anno 2018 era di tre anni, quattro mesi e 5 giorni;
- la durata media presso la sezione lavoro è di tre anni e tre mesi per il lavoro, mentre è di tre anni e 38 giorni per la previdenza;
- la durata media più elevata è tuttora riscontrata presso la sezione tributaria, pari a 4 anni e 8 giorni.

Ancora, come anche sottolineato dal Primo Presidente della Corte di Cassazione nella relazione tenuta il 31.1.2020, a fronte di una tendenziale flessione dei giudizi di merito, vi è stato un aumento dei giudizi di cassazione che ha comportato un aumento del 5,4% della pendenza dei giudizi. Mentre nell'anno 2018 i giudizi pendenti erano 111.353, nell'anno 2019 sono divenuti 117.003.

La stessa dottrina processual-civilistica ha evidenziato che mentre il tasso di litigiosità complessivo di primo grado dei cittadini italiani è diminuito, il fenomeno opposto si manifesta con riguardo al giudizio di cassazione (si v. S. Chiarloni, *Riflessioni minime sui paradossi della giustizia civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, 1, 131).

⁸ Il legislatore, come noto, è intervenuto dapprima con il D. Lgs. n. 40/06, poi con la L. n. 69/09 e il D.L. n. 83/12 conv.to con modif.ni dalla L. n. 134/12, infine con il D.L. n. 168/16, conv.to con modif.ni dalla L. n. 197/16.

Da ultimo sugli effetti dei plurimi interventi legislativi sul giudizio di cassazione si v. B. Sassani, *op. cit.*, nota 4), A. Panzarola, *La Cassazione civile dopo la L. 25 ottobre 2016, n. 197 e i c.d. protocolli*, in *NLCC*, 2017, 2, 269; G. Scarselli, *Le riforme del processo civile nel silenzio degli avvocati*, in www.judicium.it, 11 ottobre 2017, <http://www.judicium.it/wp-content/uploads/2017/10/Scarselli.pdf>, consultato il 30.1.2020.

⁹ Aumento delle decisioni che, come evidenziato dallo stesso Primo Presidente nella sua relazione annuale (v. nota 7), non può costituire un obiettivo assoluto dato che per la sua funzione primaria la Corte deve emettere decisioni convincenti, che per motivazione e autorevolezza si impongono dinanzi ai giudici di merito e ai cittadini che hanno adito il giudice (si v. p. 40).

Altro magistrato ricordava nel 1988, con riguardo alle decisioni rese dalla Corte, che non bastano i tempi di decisione a rendere credibile e autorevole la Corte, e soprattutto una Corte che si fregia del titolo di <<suprema>>, ma sono indispensabili il nitore, la coerenza, la sostanziale incontestabilità delle sue decisioni (O. Fanelli, *Il contenzioso del lavoro in Cassazione*, in *Foro it.*,

Se questo è lo scopo precipuo di siffatte misure, appare proficuo valutare l' idoneità delle stesse, ponendole all'interno del quadro legislativo e degli atti a valle assunti dalla Corte di cassazione, nonché collegandole da un verso all'attività di leale collaborazione istituzionale che potrebbe/dovrebbe svolgere l'Avvocatura e da altro verso alle modalità con le quali la stessa Corte, in specie la sezione lavoro e di essa il collegio che, tempo per tempo, è stato chiamato a decidere i giudizi di sicurezza sociale – quella ove chi scrive ha una conoscenza diretta, ha nel corso di questi ultimi anni concretamente applicato le novelle legislative delle quali si è fatto menzione.

La prefigurata verifica, nei limiti dell'odierna esposizione e senza alcuna pretesa né di esaustività né di ricostruzione dommatica delle questioni che si tratteranno, non può che prendere le mosse dalla redazione degli atti giudiziari, per poi proseguire con le modalità di individuazione del rito con il quale discutere il giudizio e dei meccanismi di tutela delle parti in specie nel rito camerale, per continuare con le modalità di redazione delle decisioni e finire con le modalità di conoscenza di queste ultime.

2. La redazione degli atti giudiziari.

Il ricorso per cassazione e il controricorso costituiscono, in considerazione dell'assetto procedimentale odierno della Corte di cassazione, i *veicoli* esclusivi attraverso i quali la Corte decide, innanzitutto, se il procedimento dovrà essere trattato presso la sesta sezione o presso la sezione semplice o se dovrà essere trasmesso al primo presidente per la decisione a sezioni unite¹⁰.

1988, 1, V, 41.). Incontestabilità ovviamente latamente culturale che rappresenta la forza della ragione e non la ragione della forza, ancorché giuridica.

Altro Autore, più recentemente, pur riconoscendo il possibile utilizzo di motivazioni sintetiche e semplificate, ogni qual volta necessario, ricordava che al giudice si richiedono innanzitutto decisioni <<giuste>> e, in quanto tali, comprensibili e chiare (G. Grasso, *Le parole dei giudici: chiarezza, sinteticità e giustizia*, in *Foro it.*, 2016, V, 73).

¹⁰ Lo scrutinio e poi la decisione sono affidati, per quel che riguarda la materia del lavoro e della sicurezza sociale, al Presidente della sottosezione sesta-lavoro (si v. P. Curzio, *Il ricorso per cassazione: viaggio all'interno della corte*, in *Foro it.*, 2017, V, 48).

L'art. 376.1 c.p.c., come noto, affida alla sesta sezione il compito di verificare se nel caso esaminato non vengano in essere i presupposti fissati dai nn. 1 e 5 del precedente art. 375.1 e tale prima verifica è affidata a un "sommario esame". Espressione quest'ultima di difficile concretizzazione *ex ante* e che conduce, una volta constatata l'inesistenza dei presupposti legittimanti la disamina del giudizio in sede di sesta sezione, al passaggio del fascicolo alla sezione semplice. Indeterminatezza contenutistica delle modalità di svolgimento dell'attività assegnata alla sesta sezione che non pare scompaia nonostante le indicazioni contenute nel "Documento programmatico sulla sesta sezione".

Se si cala tale regola nella realtà costituita dal numero rilevante di cause che la sesta sezione è chiamata a verificare, si constata che vi è un'alta probabilità che l'*instradamento* dapprima davanti alla sesta e poi, per la sezione semplice, l'utilizzo del rito camerale non sia conforme alla concreta fattispecie sottoposta allo scrutinio di legittimità.

La Corte, con ordinanza del 23.3.2017, n. 7605, ha riconosciuto a sé stessa, con riferimento al giudizio davanti alla sesta, il potere di definire il procedimento con rito camerale anche per un'ipotesi diversa da quella prospettata nella proposta del relatore e, si aggiunga anche con un esito diverso da quello contenuto nella predetta proposta.

L'affermazione della Corte oblitera del tutto la posizione della parte che, in presenza di una relazione a sé favorevole o di una relazione confutata e la cui confutazione è stata accolta, si trova comunque una decisione contraria, per un motivo che ha ignorato e avverso il quale non ha potuto svolgere alcuna attività difensiva.

La soluzione di garanzia per le parti del giudizio invece parrebbe essere quella che conduce a far conoscere loro le ulteriori ragioni sottese all'opinata inammissibilità del ricorso, affinché le stesse possano articolare le loro ragioni e il collegio ne possa tenere debito conto.

Un Autore, con riferimento ad altra parte dell'ordinamento processuale quello amministrativo, ritiene che le disposizioni del processo amministrativo precludano le c.d. decisioni a sorpresa (A. Travi, *Riflessioni sulla deontologia del giudice*, gennaio 2020, in www.giustiziamministrativa.it, <https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/travi-riflessioni-sulla-deontologia-del-giudice>).

Questa affermazione trova l'addentellato normativo da un verso nell'art. 73, u.c. del D. Lgs. 2.7.2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), che affida al giudice, qualora ritenga a porre a fondamento della domanda una questione rilevata d'ufficio, il compito di rappresentarle alle parti in udienza, consentendo pertanto alle stesse di discuterne. Qualora poi tale questione sia rilevata dopo il passaggio in decisione, il giudice deve fermarsi e riaprire il dibattimento, consentendo alle parti il deposito di memorie ove affrontano la questione rilevata d'ufficio.

Anche nel processo civile si trova una disposizione, che appare omologa e sempre a tutela del principio del contraddittorio, contenuta nell'art. 101.2 c.p.c., introdotta per evitare le sentenze c.d. "a sorpresa" (in questi termini Cass. sez. II[^], ord. 27.11.2018, n. 30716). Disposizione in forza della quale, come noto, se il giudice ritiene di porre a fondamento della decisione una questione nuova rilevata d'ufficio, riserva la decisione e assegna alle parti, a pena di nullità, un termine per il deposito di memorie ove dibattere la questione. Regola che, secondo l'insegnamento dello stesso giudice della nomofilachia, era già esistente e trovava il suo fondamento normativo nell'art. 183 c.p.c. che al comma 3 (oggi 4° comma) faceva carico al giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Orbene pare che le predette disposizioni costituiscano un principio generale da applicare anche nel giudizio di legittimità a tutela della posizione processuale fatta dall'ordinamento alle parti e senza che il modulo processuale prescelto dalla stessa Corte di cassazione, udienza pubblica o non partecipata, possa incidere sulla predetta posizione.

Si osservi che la stessa Corte di cassazione ha affermato:

- con riguardo al principio fissato dall'art. 3.2 del c.p.a., di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, che lo stesso esprime un principio generale del diritto processuale, destinato a operare anche nel processo civile (Cass. sez. V[^], ord. 21 marzo 2019, n. 8009 che reitera un'affermazione fatta sempre dalla Corte, sez. II[^] nella sentenza del 20.10.2016, n. 21297). Caratteristica di principio generale del sistema processuale pare che possa altresì assegnarsi anche al principio fissato nell'art. 73 u.c. c.p.a., posto a tutela del diritto di difesa delle parti del giudizio nei confronti delle decisioni "a sorpresa" del giudice;
- che la protezione dei diritti, in questo caso il diritto di difesa delle parti e il principio di contraddittorio allo stesso connesso, non può essere condizionato dal percorso processuale prescelto e l'affermazione la si rinviene in una ord. della sezione lavoro che ha affermato l'applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., dettato in materia di invalidità pensionabile anche ai giudizi introdotti ex art. 445 bis c.p.c. (Cass. 26.11.2019, n. 30860) Orbene se tale principio è stato affermato dalla Corte con riferimento a un percorso processuale individuato dal legislatore, pare possa a

Si rilevi che lo scrutinio operato dalla predetta sesta sezione, con il passaggio o alla sezione semplice o al primo presidente, secondo una ragionevole lettura del tessuto legislativo e in forza di una leale collaborazione fra le parti del processo, dovrebbe anche “garantire” l’avvocato dell’ammissibilità del ricorso medesimo¹¹.

Qualora poi in sede di disamina del ricorso e del controricorso, la sezione semplice dovrebbe ritenere, contrariamente a quanto concluso in prima battuta dalla sezione sesta, il ricorso inammissibile, parrebbe necessario garantire il diritto di difesa. Infatti, in considerazione dell’assenza della comunicazione della proposta del relatore, si dovrebbe prefigurare un modello procedimentale che consenta all’avvocato di avere contezza di tale nuova valutazione e di prospettare le proprie ragioni e tale funzione non può che essere affidata al passaggio dall’udienza camerale all’udienza pubblica nel corso della quale il relatore fa conoscere ai procuratori delle parti le conclusioni alle quali è giunto il collegio in punto inammissibilità del ricorso¹².

Una volta che il primo scrutinio operato dalla sesta sezione è sfociato nell’assegnazione del procedimento alla sezione semplice, nel nostro caso la sezione lavoro, si ha un secondo scrutinio organizzativo teso all’individuazione del rito da utilizzare, quello in camera di consiglio o quello in pubblica udienza; quest’ultimo solo se si è davanti a questione di diritto di particolare rilevanza¹³.

maggior ragione trovare ingresso allorché la scelta del percorso processuale, per la trattazione della causa in sede di legittimità, sia affidata dal legislatore allo stesso giudice.

¹¹ La predicata garanzia di ammissibilità si connette, come noto, alle modalità di trattazione da parte della sezione semplice in camerale e alla non prevista redazione in questa fase, diversamente che in sede di trattazione camerale davanti alla sesta sezione-lavoro, della proposta da parte del relatore comunicata alle parti del giudizio.

Se, come si è potuto constatare, la sezione semplice-lavoro ritiene di potere procedere anche in sede di udienza non partecipata a un nuovo vaglio dei requisiti di ammissibilità del ricorso, è necessario prefigurare un modello che consenta all’avvocato di avere notizia di tale scelta nel singolo giudizio, prima della decisione da parte del collegio, al fine di esporre le proprie ragioni contrarie a quanto opinato dalla Corte e a difesa delle ragioni del proprio assistito.

¹² In questo caso pare che vengano meno le ragioni che, secondo la Corte, giustificano l’utilizzo del rito camerale, con scomparsa del principio di pubblicità (si v. Cass. 17.1.2019, n. 1067, ove si afferma che questo principio può essere suscettibile di deroga, tra l’altro, quando il giudice possa adeguatamente risolvere le questioni di fatto o di diritto sottoposte al suo esame in base agli atti del fascicolo e alle osservazioni delle parti).

¹³ Anche in questo caso, la scelta fra udienza camerale o pubblica è connessa precipuamente alla stesura degli atti giudiziari, in specie del ricorso, e alla capacità che ha avuto l’avvocato di “mettere su carta” tutte le ragioni a sostegno della trattazione in pubblica udienza.

Questa constatazione rende ancora una volta evidente la necessità che l’avvocato patrocinante in cassazione sia dotato di una sensibilità giuridica specifica che gli consenta: a) di evitare innanzitutto lo scrutinio di inammissibilità connesso alle

Il sunteggiato modello di accesso a diversi procedimenti di cassazione mette in luce il rilievo che ha il ricorso per cassazione ai fini delle decisioni da intraprendere da parte della Corte ed è pertanto evidente l'importanza che a tali fini ha l'attività di redazione dell'atto da parte dell'avvocato.

Attività di redazione che deve garantire innanzitutto e per quanto possibile:

- a) da un verso di scansare il rigetto per inammissibilità ai sensi dell'art. 375.1, nn. 1 e 5 c.p.c.¹⁴;

modalità di redazione dell'atto e all'inesistenza di precedenti pertinenti e conformi, b) di evitare poi il giudizio in camera di consiglio, esponendo le ragioni della particolare rilevanza della questione di diritto sottoposta all'esame della Corte.

Nella scelta da parte della sezione semplice-lavoro del veicolo processuale da adottare per la trattazione di ciascun giudizio, si innervano le misure organizzative dalla stessa apprestate per garantire che tale scelta sia la più consapevole e ponderata possibile. A tal fine l'istituzione della Struttura di coordinamento organizzativo può rappresentare la prima occasione di verifica della natura del giudizio ai fini della scelta della strada processuale da intraprendere.

In questa sede non ci si soffermerà sulla nota distinzione fra *ius constitutionis* e *ius litigatoris* ai fini anche dell'individuazione del tipo di procedimento per cassazione da utilizzare, confine che secondo le intenzioni dei più dovrebbe condurre a distinguere fra giudizi il cui esito interessa solo le parti del singolo procedimento e giudizi il cui esito ha una valenza giuridica che trascende dalle singole parti e per i quali è giustificato l'accesso all'udienza pubblica; ma appare ragionevole in questa sede l'individuazione del significato da assegnare a ciascuna delle predette espressioni fatta dalla dottrina. Ricostruzione del significato che conduce a constatare come le decisioni *contra ius constitutionis* non siano più le sentenze inesistenti perché pronunciate dal giudice in assenza o spregio di norme giuridiche, ma siano viceversa tutte le sentenze che consentono alla cassazione di poter emanare pronunce in grado di fissare principi giuridici da rispettare in futuri casi. Come del pari *contra ius litigatoris* non siano più le sentenze con errata ricostruzione dei fatti o con violazione di legge relativamente alla sua applicazione concreta al fatto, ma siano tutte le questioni che interessano solo le parti del processo, e non consentono alla cassazione, con la decisione emittenda, di svolgere funzione nomofilattica (così testualmente G. Scarselli, *Ius constitutionis e ius litigatoris alla luce della nuova riforma del giudizio di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, 2, 355 e in specie 360).

Pur nella consapevolezza della scelta operata dai magistrati della Corte di cassazione a favore dell'udienza non partecipata, piace ricordare che altri magistrati, sempre della stessa Corte, in tempi non tanto remoti e nonostante il carico di giudizi che già affliggeva l'attività della Corte medesima, pur riconoscendo l'opportunità dell'ampliamento dei casi di impiego del rito camerale, avevano escluso l'uso generalizzato di tale rito, tenendo fermo invece quale rito generale quello incardinato sulla pubblica udienza, anche per non mortificare il ruolo della difesa (si v. V. Sgroi, *La <<questione Cassazione>>*, in *Foro it.*, 1988, V, 1, 1 e O. Fanelli, *Il contenzioso del lavoro in Cassazione*, in *riv. ult. cit.*, 1, 41).

¹⁴ Proprio la sezione lavoro della Corte di cassazione, con l'ordinanza del 3.1.2020, n. 27, ha ritenuto che “*non contrasta con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la disciplina del ricorso per cassazione, nella parte in cui prevede - all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - requisiti di ammissibilità di contenuto-forma, giacché essi sono individuati in modo chiaro (tanto da doversi escludere che il ricorrente in cassazione, tramite la difesa tecnica, non sia in grado di percepirne il significato e le implicazioni) ed in armonia con il principio della idoneità dell'atto processuale al raggiungimento dello scopo, sicché risultano coerenti con la natura di impugnazione a critica limitata propria del ricorso per cassazione e con la strutturazione del giudizio di legittimità quale processo sostanzialmente privo di momenti di istruzione.*”

La sezione sesta della Corte, nell'ordinanza del 6.12.2019, n. 31969 e proprio con riferimento alle modalità di redazione del ricorso, ha affermato che:

- b) da altro verso, una volta superato il primo scrutinio, di accedere all'udienza pubblica¹⁵, evitando l'udienza non partecipata.

- “*l'esposizione sommaria dei fatti ha lo scopo di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata. La prescrizione del requisito pertanto risponde non a un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato. Stante tale funzione detto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata*”;

- “*il requisito della specificità del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi di nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorché la legge non lo preveda, allorché manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156.2 c.p.c.). Tali principi, applicati a un atto di esercizio dell'impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nell'udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all'art. 378 c.p.c., finalizzate solo all'argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorché la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l'atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo. - Si deve procedere da parte del procuratore a una chiara esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura è stata formulata e del tenore della pronuncia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa così come esposta nel mezzo dell'impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocabilmente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c.*”.

¹⁵ In questa sede non ci si soffermerà sulla legittimità della scelta legislativa operata a favore dell'udienza non partecipata, apparendo ormai un'affermazione consolidata quella fatta dalla Corte di cassazione. Affermazione secondo la quale il principio di pubblicità dell'udienza non è assoluto, essendo suscettibile di deroga, tra l'altro, quando il giudice possa adeguatamente risolvere le questioni di fatto o di diritto sottoposte al suo esame in base agli atti del fascicolo e alle osservazioni delle parti (in questi termini si v. da ultimo per la sezione lavoro l'ordinanza del 29.1.2020, n. 2010 e Cass. sent., 17.1.2019, n. 1067; e per la dottrina favorevole alla scelta legislativa si v. fra l'altro L. P. Comoglio, *Giudizio di legittimità, trattazione camerale “non partecipata” e processo “equo”*, in NGCC, 2017, 7-8, 1028).

Si può però ricordare che sulla questione sono stati gli stessi giudici di Cassazione a ritenere necessaria l'udienza pubblica, pur affiancando la stessa con il rito camerale, quest'ultimo come eccezione alla regola del dibattimento pubblico (si v. nota 13).

Pragmaticamente si può rilevare che l'udienza pubblica spesso non era e non è utile ad aggiungere nulla di nuovo rispetto agli argomenti affrontati dalle parti negli atti giudiziari, anche se può essere utile per eventuali chiarimenti richiesti dalla stessa Corte in quella sede.

L'udienza pubblica appare necessaria (per le ragioni esposte alle note 10 e 11) invece allorché, nonostante il superamento dello scrutinio di ammissibilità della sesta sezione, la sezione semplice si convinca della sussistenza di tale vizio, al fine di garantire alle parti la conoscenza di tale opzione, consentendo loro di rappresentare le ragioni contrarie. Per lo stesso motivo l'udienza pubblica appare necessaria, sempreché non si individuino rimedi di tipo documentale a presidio del diritto di difesa,

La questione sulle modalità di redazione degli atti giudiziari innanzi alla Corte di cassazione vede come punto di partenza obbligato, oltre che le regole processuali in tema di redazione degli atti, il Protocollo d'intesa sottoscritto fra la Corte e il Consiglio Nazionale Forense.

I soggetti sottoscrittori hanno ritenuto di indicare uno schema per la redazione dei ricorsi per cassazione, esplicitando che l'adozione di tale schema ha l'obiettivo di definire i limiti di contenuto e di agevolare l'immediata comprensione da parte del giudicante¹⁶.

L'adozione del menzionato Protocollo evidenzia, ancor prima di soffermarsi sul contenuto dello stesso nei limiti dell'odierno scritto, la necessità di una specifica specializzazione da parte dell'Avvocato cassazionista e ciò non può che passare, nel medio e lungo periodo, nell'istituzione di corsi di formazione nei confronti di coloro che intendano patrocinare innanzi alla Suprema Corte. Mentre, nel breve periodo, si deve porre in essere da parte di coloro che intendono proporre ricorsi per cassazione l'apprestamento di tutti gli strumenti idonei a garantire un affinamento e una sensibilità professionale specifici, che assicurino una stesura di ricorsi per cassazione idonea a garantire un'efficace difesa della ragioni dell'assistito e un'efficace collaborazione con la Corte di cassazione, per il raggiungimento del comune obiettivo rappresentato dall'emanazione di una decisione nel più breve tempo possibile e comprensibile nelle sue motivazioni innanzitutto per le parti¹⁷.

allorché in sede di udienza la sesta sezione decida, senza accogliere la proposta del relatore, per un motivo altro e diverso del tutto ignoto ai procuratori delle parti.

Ancora, la soppressione dell'udienza pubblica non pare consentire un rilevante guadagno di tempo da parte della sezione, in considerazione del fatto che non scompare la camera di consiglio necessaria ai fini della decisione da assumere per ciascun giudizio; né tanto meno scompare il tempo necessario dapprima per lo studio della controversia e successivamente per la redazione dell'atto.

¹⁶ Sin da ora si v. G. Scarselli, *Note sulle buone regole redazionali dei ricorsi per cassazione in materia civile*, in *Foro it.*, 2016, V, 40; A. Panzarola, *op. cit.*, nota 8), in specie 344 e ss., con riguardo al Protocollo.

In questa sede si preterirà la questione, oltremodo dolente, della verifica da parte della Corte dell'autosufficienza del ricorso per cassazione (si v. da ultimo e per la posizione della Suprema Corte l'ordinanza del 6.12.2019, n. 31969, v. *retro* nota 14). Dalla lettura, certamente sommaria, delle decisioni che hanno applicato tale principio appare oltremodo difficile evincere una regola valevole *ex ante*, utilizzabile per la redazione del ricorso per cassazione, al fine di evitare il rigetto per inammissibilità per tale motivo.

¹⁷ G. Scarselli, al fine di garantire il menzionato obiettivo, prospetta la drastica soluzione di rendere l'iscrizione all'albo dei cassazionisti incompatibile con quella degli albi ordinari.

La soluzione prospettata dall'Autore non appare allo stato praticabile. Ma pare che concretamente la stessa sia perseguita, da un verso dagli Studi Associati che, al loro interno, individuano colleghi destinati a svolgere precipuamente la difesa dei clienti presso le Magistrature Superiori. Da altro verso, per esperienza diretta, dalle Avvocature degli enti previdenziali che, ancor prima delle recenti modifiche legislative che hanno coinvolto la Corte di cassazione, nella loro organizzazione, prevedevano e

L'analisi dello schema di ricorso approvato nel predetto Protocollo, alla luce anche della riforma del 2016, conduce a ritenere opportuno indicare in esso:

- a) il quesito di diritto connesso alla predicata violazione di legge¹⁸, al fine di consentire *prima facie* alla Corte di individuare immediatamente qual è la questione da risolvere, pacifici i fatti di causa¹⁹;
- b) le ragioni sottese alla particolare rilevanza della questione giustificanti la trattazione in pubblica udienza da parte della sezione, o le ragioni individuanti la questione di massima di particolare importanza e che giustificerebbero una pronuncia a sezioni unite²⁰.

continuano a prevedere la presenza di una sezione dell'Avvocatura specializzata per la difesa dei predetti enti davanti alla Corte di cassazione e, in generale, davanti alle Magistrature Superiori.

Pare che l'adozione dei sunteggiati modelli organizzativi possa garantire l'auspicata e necessaria specializzazione, sotto il versante processuale, degli avvocati chiamati a redigere atti giudiziari per la fase di legittimità dei processi.

Si è potuto constatare infine che la redazione di ricorsi per cassazione, ad alto e specifico tasso di tecnicità, da parte di avvocati non usi alla redazione di tali atti, ha avuto quale esito quello di condurre la Corte di cassazione a rigettare i proposti ricorsi, senza entrare nel merito della questione di diritto sottoposta al suo vaglio.

¹⁸ Su tale vizio si v. da ultimo: M. Luciani, *L'errore di diritto e l'interpretazione della norma giuridica*, in www.questionegiustizia.it, 2019, 3, 16, http://www.questionegiustizia.it/rivista/2019/3/1-errore-di-diritto-e-l-interpretazione-della-norma-giuridica_682.php, consultato il 10.1.2020.

Sempre la sezione lavoro, nella sentenza del 25.10.2019, n. 27384, riafferma che il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto così come accertato dai giudici del merito, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte, non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata <male> applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente sussumibile nella norma, sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata. Al contrario del sindacato ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., che invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti.

¹⁹ Pare che l'individuazione del quesito di diritto se si tratta di doglianza che ruota su un presunto vizio di legge, o l'individuazione del fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, se si tratta di doglianza che si impernia su un presunto vizio di motivazione, possa trovare idonea allocazione in sede di "Sintesi dei motivi".

In questa parte di atto giudiziario, sia esso ricorso o controricorso, pare opportuno che l'avvocato sia in grado di far cogliere al giudice, nella sua veste di lettore, il nocciolo della questione sottoposta al suo vaglio ed è evidente che maggiore è la capacità professionale e specifica del redattore dell'atto a individuare la questione controversa, maggiori saranno le possibilità che il rito scelto dalla Corte sia quello conforme al tipo di giudizio.

In questa attività di individuazione e di sintesi della questione da scrutinare, che si ricordi si innesta ed è propedeutica all'attività di sommario esame affidata alla Corte, pare si *giochi* da parte degli avvocati la scelta poi fatta dalla Corte in tema di instradamento del processo e del rito da utilizzare.

²⁰ In entrambe le ipotesi, come rilevato dalla dottrina processual-civilistica (si v. M. Taruffo, *Note sparse sul precedente giudiziale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 1, 110; si v. anche A. Panzarola, *op. cit.*, nota 8), in specie prg. 5), il legislatore usa delle formule

Lo schema di ricorso adottato, valevole anche per tutti gli altri atti giudiziari previsti per il giudizio di legittimità, ovviamente non dice, né può dirlo, in che cosa si sostanzino da un verso “lo svolgimento del processo” e da altro verso i “motivi di impugnazione”.

Con riguardo al primo elemento si legge che si deve trattare di un'esposizione, contenuta nel limite massimo di cinque pagine, sommaria e funzionale alla percepibilità delle ragioni poste a fondamento delle censure poi sviluppate nella parte motiva. La concretizzazione di tale espressione, in specie della sommarietà dell'esposizione e della sua funzione di comprensione da parte della Corte delle ragioni che saranno esposte nei motivi di impugnazione, non è *ex ante* e in astratto possibile. In via generale pare potersi affermare che in tale prima parte del ricorso è necessario e sufficiente che siano dipanati i soli elementi di fatto, epurando la narrazione di tutto quello che non è funzionale a tale obiettivo, propedeutici ai motivi di impugnazione²¹.

astratte, inidonee a garantire un tasso di specificità e concretezza delle stesse atte ad assicurare da parte di tutti gli operatori in che cosa le stesse si concretizzano. Al fine di evitare che tale opera di concretizzazione sia svolta, a valle, solo dal giudice, allorché lo stesso decide se trattare la causa presso la sezione sesta o presso la sezione semplice, in camerale o in pubblica, o presso le sezioni unite, pare che l'Avvocatura possa provare a svolgere, sin dal momento di incardinazione del giudizio di legittimità, un ruolo attivo su tale versante, esponendo le concrete ragioni che ovviamente a parere di una parte, giustificerebbero la discussione in pubblica udienza o la discussione davanti alle sezioni unite.

Detto questo, che costituisce il quadro teorico di riferimento, è da chiedersi in che cosa possa consistere la rilevanza della questione di diritto e in questa sede si tenterà, limitatamente all'esperienza di chi scrive, di individuare dei possibili e concreti indici.

La questione di diritto parrebbe rilevante quando:

- a) non vi sono precedenti della Corte e la sua risoluzione è destinata ad avere un effetto nei confronti non solo delle parti del giudizio, ma anche di un numero indeterminato di soggetti che potrebbero ritrovarsi nelle stesse condizioni;
- b) vi sono precedenti della Corte che hanno fissato una regola di diritto applicabile a “n” casi ma, nel frattempo, il quadro legislativo al cui interno si poneva tale regola è mutato e pertanto si rende necessaria una verifica della tenuta della menzionata regola;
- c) la rilevanza della questione posta in confronto con la questione di massima di particolare importanza parrebbe condurre a ritenere che la prima involga assetti di interesse e interpretazioni limitate alla materia affidata alla singola sezione della Corte; mentre la seconda parrebbe coinvolgere questioni di diritto che hanno un effetto non solo sulla materia affidata alla sezione ma sull'intero ordinamento.

²¹ Si è consci della genericità di siffatta affermazione che deve poi essere conformata, in concreto, al vizio predicato, in specie, alla luce della riduzione dello spazio di operatività del vizio di motivazione (si v. sul perimetro di tale vizio da ultimo Cass. VI, 6.9.2019, n. 22397; Cass. S.U., 27.12.2019, n. 34476) e della constatazione che la Corte di cassazione solo eccezionalmente scruta quest'ultimo tipo di vizio.

In via di progressiva approssimazione può ancora dirsi che l'esposizione del fatto è funzione da un verso della complessità della concreta fattispecie e da altro verso del tipo di errore, di diritto o motivazionale, del quale si assume essere inficiata la decisione di merito.

Con riguardo al secondo elemento si legge che si deve trattare dell'esposizione, contenuta nel limite massimo di trenta pagine, delle argomentazioni a sostegno delle censure fatte alla sentenza di merito e deve avere le caratteristiche di specificità e concentrazione dei motivi. Anche questa espressione, al pari della precedente, soffre di un tasso di genericità non facilmente riducibile, non si può *ex ante* e in via generale prefigurare un modello espositivo che abbia queste caratteristiche. Caratteristiche si osservi che mutano da un verso a seconda del tasso di complessità della questione di diritto da affrontare e da altro verso se si tratta di un vizio di motivazione, essendo chiamato in quest'ultimo caso l'avvocato a percorrere un *percorso giuridico* che è ormai ridotto a un viottolo e che spesso conduce nel *baratro* dell'inammissibilità²².

L'ultima delle indicazioni sulle quali appare utile soffermarsi attiene agli elenchi allegati. Il Protocollo si limita a rinviare, come noto, alla disposizione del codice di rito che prevede, a pena d'improcedibilità del ricorso il deposito, unitamente allo stesso, degli atti processuali, dei documenti, dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda (art. 369.2, n. 4), c.p.c.). Regola questa che, come noto, si connette alla precedente regola in forza della quale in sede di stesura del ricorso, a pena di inammissibilità dello stesso, vi deve essere la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda²³.

²² La quotidiana lettura degli atti giudiziari evidenzia, con riguardo alla modalità di redazione dei motivi di impugnazione:

- a) l'utilizzo della cd. tecnica dell'assemblaggio, attraverso la pedissequa riproduzione, letterale, contenuto degli atti processuali (si v. su tale tecnica e sull'inammissibilità di ricorsi così confezionati da ultimo Cass. sez. V, 28.11.2019, n. 31091 e Cass. sez. V, 12.11.2019, n. 29179 con esiti difformi; per la sez. lavoro da ultimo l'ordinanza dell'8.2.2019, n. 3805);
- b) un inutile spezzettamento dei motivi di ricorso che non è proficuo per la leggibilità e la comprensione dell'atto da parte di chi, per la prima volta, si avvicina al fascicolo di causa senza avere letto nulla;
- c) la mescolanza e sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei (in questi termini la massima ufficiale di Cass. ord., 23.10.2018, n. 26874);
- d) la redazione del vizio di motivazione senza tenere in conto alcuno le indicazioni della medesima Corte sul tema. È costante l'uso di tale affermazione da parte della Corte: l'omesso esame, nel quale si sostanzia il vizio di motivazione, deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatorio), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo (si v. per tutte e da ultimo per la sezione lavoro l'ordinanza della sesta del 2.12.2019, n. 31348).

Ovviamente tale constatazione dello stato delle cose non deve portare a obliterare le critiche sul punto della dottrina (per tutti si v. C. Consolo, *La Cassazione multifunzionale nella compiuta globalizzazione socio-economica (diagnosi e prognosi progredienti, al di là del puro anelito di nomofilachia*, in *Questione giustizia*, 2017, 3, 22 e in specie 26, http://www.questionegiustizia.it/rivista/2017/3/la-cassazione-multifunzionale-nella-compiuta-globa_460.php, consultato il 10.1.2020; B. Sassani, *op. cit.*, v. nota 4), che parla di portata rivoluzionaria della modifica (p. 51) e di riscrittura del n. 5 dell'art. 360 codice di rito pensata quale meccanismo di deflazione del contenzioso (p. 52).

Al fine di non incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, è necessario pertanto depositare unitamente al ricorso per cassazione tutti quegli atti e documenti che, secondo l'esposizione dei fatti di causa e dei motivi sottesi a ciascuno dei motivi di doglianza, siano necessari e sufficienti per dimostrare la fondatezza del ricorso. Né tale obbligo è assolto se ci si limita a individuare i predetti atti e documenti, rinviando per la loro consultazione al fascicolo di merito ove gli stessi sono stati prodotti (in specie se la produzione è stata di controparte e questa potrebbe non costituirsi nella fase di legittimità); né, ancora, pare potersi assolvere a tale obbligo, depositando unitamente al ricorso tutto il fascicolo di merito, di primo e secondo grado, in quanto così si porrebbe nel nulla la regola del codice di rito, che fa onere alla parte di avere la capacità di discernere e puntualmente indicare e produrre solo quegli atti e documenti serventi ai motivi di doglianza prospettati.

3. Il rito camerale e la tutela della posizione delle parti.

In questa sede ci si limiterà a verificare se l'utilizzo del rito camerale davanti alla Corte di cassazione, quale rito generalizzato, garantisca la posizione fatta alle parti, in specie ai loro procuratori, ponendoli nella stessa situazione in cui li pone l'udienza pubblica²⁴. Mentre il fine perseguito dal legislatore di accelerazione del giudizio di cassazione e di abbattimento dei procedimenti giudiziari di legittimità è condivisibile; di contro non appare condivisibile l'individuazione del metodo per raggiungere tale scopo.

²³ La Corte, sez. lavoro, con l'ordinanza del 3.1.2020, n. 27, ha confermato il proprio orientamento secondo il quale non contrasta con il principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la disciplina del ricorso per cassazione, nella parte in cui prevede requisiti di ammissibilità di contenuto-forma, giacché essi, oltre a essere individuati in modo chiaro (tanto da escludere che il ricorrente in cassazione, tramite la difesa tecnica, non sia in grado di percepirne il significato e le implicazioni), e in principio dell'idoneità dell'atto processuale e del raggiungimento dello scopo, risultano coerenti con la natura dell'impugnazione a critica limitata propria del ricorso per cassazione e con la strutturazione del giudizio di legittimità quale processo sostanzialmente privo di momenti di istruzione. Né, d'altra parte, tale disciplina conferisce alla Corte di cassazione un potere discrezionale troppo ampio, ove si consideri che le sue sentenze debbono essere motivate ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e, prima ancora, sulla base del precetto costituzionale di cui all'art. 111.6, Costituzione. Nel caso di specie parte ricorrente, che predicava un vizio di legge, non aveva indicato la sede di produzione del C.C.N.L., precisamente in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte lo stesso si trovava. Né, a quel che si è compreso dalla lettura della decisione, il ricorrente aveva evidenziato il contenuto del contratto, trascrivendolo o riassumendolo, nei suoi esatti termini, "al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza procedere all'esame dei fascicoli d'ufficio o di parte." (così testualmente la predetta decisione).

²⁴ Oltre agli autori citati precedentemente, si v. anche G. Amoroso, *La cameralizzazione non partecipata del giudizio civile di cassazione: compatibilità costituzionale e conformità alla Cedu*, in *Foro it.*, 2017, 1, V, 35.

Scelta che si concretizza nella generalizzazione del rito camerale a scapito dell'udienza pubblica ed è da chiedersi se le regole connesse a tale generalizzato utilizzo siano neutre rispetto al diritto di difesa delle parti o se le stesse pongono in una posizione peggiore le parti, rispetto a quella fatta alle stesse in udienza pubblica; e se, infine, siffatta posizione peggiore sia giustificata rispetto ad altre esigenze che, nella scala di valori utilizzata dal legislatore, siano poste in posizione superiore al diritto di difesa. Sin d'ora, pare potersi affermare che né la funzione di accelerazione dei processi, né la funzione di nomofilachia possono prevalere sull'esigenza di difesa della parte del giudizio. Parti, si ricordi, che costituiscono i destinatari immediati e diretti dell'attività esercitata sia dai difensori, sia dai giudici²⁵.

La prima differenza di posizione fatta alle parti, a seconda che si utilizzi il rito camerale o meno, attiene all'effetto che ha la mancata notifica del controricorso.

Nel rito che si conclude con la pubblica udienza, tale mancata notifica e la costituzione del controricorrente con la sola procura speciale non preclude la partecipazione alla discussione, giusto il disposto dell'art. 370.1, secondo periodo, c.p.c. Di converso, nel rito camerale la mancata costituzione con il controricorso, nonostante la costituzione con procura speciale, non consente alla parte, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione, di depositare le memorie rispettivamente previste dall'art. 380-bis e dall'art. 380-bis.1 c.p.c.²⁶.

²⁵ M. Bove ricorda che la scienza giuridica è una scienza pratica che ha sempre lo scopo di risolvere un problema pratico attinente alle regole di convivenza tra le persone o alle regole di gestione dialettica del percorso processuale (si v. dell'Autore, *Obiettivi e metodi nel discorso giuridico: il punto di vista di un processualcivilista*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 3, 939). In questo quadro, sempre secondo il predetto Autore la Corte di cassazione, se e in quanto giudice, deve pur dare la soluzione metodologicamente corretta e sostanzialmente giusta ad un caso singolo e all'interno di tale funzione si pone lo svolgimento sempre da parte della Corte del suo compito di nomofilachia.

Ne consegue, con riguardo al versante processuale e condividendo siffatta ricostruzione, che le parti del processo e i loro avvocati sono i destinatari naturali, immediati e diretti della soluzione individuata dal giudice e pertanto il loro coinvolgimento anche davanti alla Corte di cassazione, pur trattandosi di un processo documentale e senza istruttoria, deve consentire l'esercizio a tutto tondo del diritto di difesa, rendendo neutro l'utilizzo di un veicolo processuale piuttosto che quello di un altro veicolo, frutto di una scelta del giudice una volta incardinato il giudizio (si v. le considerazioni fatte alla nota 10). A meno che vi siano evidenti e manifeste ragioni superiori che legittimino, proprio con riguardo all'uso di un veicolo processuale piuttosto che di un altro, una posizione recessiva del diritto di difesa.

²⁶ La Corte ha affermato che in mancanza di controricorso notificato nei termini di legge, l'intimato non è legittimato al deposito di memorie illustrative ex art. 370 c.p.c., ancorché sia munito di regolare procura speciale *ad litem* (Cass. ord. sez. V, 18.4.2019, n. 10813 e per la sezione lavoro si v. da ultimo l'ordinanza del 7.1.2020, n.114). Allo stesso risultato la Corte approda allorché vi sia stato il deposito di un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti

La soluzione accolta dalla Corte non pare ragionevole se confrontata con l'effetto che lo stesso comportamento ha nel rito che finisce con l'udienza pubblica, ne appare funzionale all'obiettivo della accelerazione dei giudizi di legittimità e della riduzione dei procedimenti di legittimità, non potendosi prospettare alcun ritardo nella decisione dal possibile deposito di memorie in vista della decisione che prenderà la sezione sesta o la sezione semplice in udienza non partecipata. Pertanto riconoscere tale possibilità appare essere una soluzione ragionevole, armonica e rispettosa del ruolo della difesa tecnica. Difesa tecnica, il cui ruolo di patrocinio della parte e di necessaria parte del processo, con partecipazione leale all'attività affidata al giudice, resta sempre eguale e non può essere funzione del rito scelto, senza alcuna possibilità di interlocuzione sul punto, dallo stesso giudice chiamato a decidere dell'esito del ricorso (sulla necessaria neutralità del modello processuale ai fini della tutela del diritto, si è pronunciata la stessa Corte di cassazione in materia previdenziale, con la decisione del 26.11.2019, n. 30860, v. nota 10).

Ulteriori caratteristiche del rito camerale, sia esso dinanzi alla sesta sia dinanzi alla sezione semplice, sono state precedentemente accennate (si v. note 10, 11 e 15) e riguardano la possibilità che ha il collegio di decidere diversamente o dalla proposta del relatore portata a conoscenza delle parti (art. 380-bis c.p.c.) o di procedere a un nuovo scrutinio di ammissibilità del ricorso, nonostante l'approdo della sesta sezione sul punto (art. 380-bis.1 c.p.c.).

In entrambe le ipotizzate fattispecie la decisione finale è il frutto di una valutazione e disamina di questioni del tutto sconosciute alle parti. Parti che non hanno potuto interloquire sulle stesse e che apprendono di siffatta novità solo con la decisione. Non pare che l'opzione ermeneutica accolta dalla Corte, con riguardo al rito camerale, sia rispettosa e garantisca la difesa tecnica, ponendo questa in uno stato di ignoranza ineliminabile che si concretizza, si aggiunga, in una difficile spiegazione al cliente dell'esito del giudizio opposto a quello che ragionevolmente ci si poteva attendere dopo la lettura della proposta relatore o una

dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso (Cass. ord. sez. 3[^], 18.4.2019, n. 10813).

Un Autore giustifica tale opzione ermeneutica e parla di conseguenza proporzionata rispetto alla pur legittima inerzia della parte intimata che rinunci a difendersi con il controricorso (G. Amoroso, *La cameralizzazione non partecipata del giudizio civile di cassazione: compatibilità costituzionale e conformità alla Cedu*, in *Foro it.*, 2017, V, 35). Sia consentito osservare che dal punto di visto logico dall'affermazione della scelta consapevole di rinunciare a difendersi con il controricorso, non discende quale esito necessitato che alla stessa parte, per opzione interpretativa del giudice e non per scelta della medesima, sia precluso nel prosieguo del giudizio e quando lo stesso è instradato nel rito camerale, la possibilità di depositare memorie.

volta constatato che il giudizio era stato assegnato alla sezione semplice dopo il sommario esame di ammissibilità compiuto dalla sesta²⁷.

Pare che una tutela del diritto di difesa, che si aggiunga non appare in questo caso ragionevolmente posto in posizione recessiva rispetto ad altri interessi, quali l'accelerazione del giudizio e l'abbattimento dei procedimenti pendenti, possa condurre ragionevolmente la corte:

- a) allorché opta, per la non condivisione della proposta del relatore, a comunicare alle parti le ragioni sottese a tale scelta, fissando una nuova udienza e consentendo loro di esporre le ragioni adesive o contrarie a tale scelta;
- b) allorché opta, per l'inammissibilità del ricorso nonostante il diverso esito dello scrutinio della sesta, a informare di tale scelta le parti del giudizio, con la comunicazione della fissazione della camera di consiglio, consentendo pertanto loro di articolare difese sul punto con la memoria o, se non si accede a tale possibilità, concedere alle medesime di partecipare all'udienza camerale, stante il tenore della disposizione che parla di decisione presa in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti (art. 380-bis.1, ultimo periodo, c.p.c.).

4. La motivazione della sentenza e la conoscenza delle decisioni.

L'attività della Corte di cassazione, con riguardo a ciascun giudizio sottoposto al suo vaglio, si conclude con l'emissione di una decisione che prende la forma dell'ordinanza o della sentenza (irrilevante agli odierni fini è soffermarsi sui decreti)²⁸.

²⁷ In questa sede si prescinde dallo sfalsamento dei termini per il deposito delle conclusioni da parte del pubblico ministero e per il deposito delle memorie delle parti (art. 380-bis.1 c.p.c.), per la legittimità del quale si è pronunciata la Corte di cassazione, sez. 3[^], ord. 13.10.2017, n. 24088 (si v. nota critica di R. Russo, *L'incostituzionalità del nuovo rito cassatorio civile al vaglio della Suprema Corte. Adelante sin juicio?*, in www.judicium.it, 2.11.2017, <http://www.judicium.it/linconstituzionalita-del-rito-cassatorio-civile-al-vaglio-della-suprema-corte-adelante-sin-juicio/>, consultato il 10.1.2020).

²⁸ Nella Relazione del Primo Presidente sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2019, si legge che le sentenze che non rivestono valenza nomofilattica possono essere motivate in maniera sintetica e, se la fattispecie lo permette, con il richiamo a precedenti (p. 45).

Nella stessa Relazione si legge che vi è stato un significativo incremento delle ordinanze che sono passate dalle 18.715 dell'anno 2017, alle 25.597 dell'anno 2019; mentre vi è stata una riduzione delle sentenze, che sono passate dalle 10.587 del 2017, alle 6.584 del 2019.

La sentenza deve contenere, per quel che interessa e nei limiti della presente esposizione, una concisa esposizione delle ragioni di diritto e di fatto, mentre l'ordinanza deve essere succintamente motivata. I testi legislativi usano l'avverbio "succintamente" con riferimento all'ordinanza e l'aggettivo "concisa" con riferimento alla sentenza. Entrambi i termini usati appaiono contenutisticamente sovrapponibili, indicando un discorso breve e sintetico²⁹. Senza che, però, tale caratteristica faccia venir meno l'ostensione delle ragioni che hanno condotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Le ragioni del decidere devono essere sempre e comunque rappresentate, ancorché sinteticamente, e devono essere comprensibili sotto il profilo logico, sintattico e giuridico.

Chiarito che caratteristica comune di tutte le decisioni anche della Corte di cassazione è la sinteticità alla quale si connette inscindibilmente la chiarezza e l'eshaustività, resta sempre la questione di individuare il percorso lessicale e logico che dovrebbe essere utilizzato dalla Corte per motivare la propria decisione. Percorso che, non essendo soggetto ad alcun altro tipo di verifica (si prescinde in questa sede dalla revocazione), deve consentire in ordine gradato innanzitutto alle parti di comprendere il perché siano risultati vincitori o soccombenti poi a tutti gli altri operatori del diritto, siano essi pratici o teorici, di comprendere il perché la Corte abbia deciso in un modo piuttosto che in un altro³⁰.

Come, infine vi è stato un incremento delle decisioni da parte della Corte che sono passate da 29.991 del 2017 a 32.843 del 2019.

²⁹ F. Bile invece ritiene che l'ordinanza di rigetto succintamente motivata dell'art. 134.1 c.p.c. "è certamente ancor più sobria e perentoria della motivazione <<concisa>> richiesta per la sentenza dell'art. 132, n. 4" (F. Bile, *Sui metodi di lavoro della Corte di cassazione*, in *Foro it.*, 1987, V, 223, in specie prg. 5). L'opzione prospettata dall'Autore appare condivisibile ma a condizione che con la stessa si tende a ridurre lo spazio grafico da destinare all'illustrazione delle ragioni della motivazione, fermo restando da un verso la permanenza dell'esposizione di tutte le ragioni che hanno condotto a una decisione e da altro verso il necessario tasso di comprensibilità e chiarezza che deve corredare una motivazione, ancorché concisa, a beneficio dei lettori della medesima, siano essi le parti o terzi, siano questi anche altri giudici (v. nota 9).

Sembra che anche per le decisioni emesse dalla Corte valgano le regole dalla stessa individuate con riguardo alla redazione degli atti giudiziari, ovverosia la chiarezza e la sinteticità. E ciò al fine di non pregiudicare l'intelligibilità sia delle ragioni che hanno condotto il Collegio a decidere in un modo piuttosto che in un altro; sia dei fatti rilevanti della concreta fattispecie emersi nel giudizio e sui quali si innervano le ragioni del decidere (v. Cass. ord., 21.3.2019, n. 8009).

³⁰ La motivazione di una decisione non è un'esposizione dei *motivi* (psicologici) che hanno condotto il giudice a prendere quella decisione; è invece l'esposizione delle *ragioni* che sorreggono la decisione (in questi termini testualmente: R. Guastini, *Interpretare e argomentare*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, Giuffrè, 2011, p.256, nota 14). Si v. anche Jordi Ferrer Beltran, *Apuntes sobre el concepto de motivación de las decisiones judiciales*, in *Isonomia*, 2011, 34, 87; M. Gascón Abellán e Alfonso J. Garcia Figueroa, *La argumentación en el Derecho*, Palestra Editores, Lima 2015, in specie cap. IV *La motivación. Conceptos fundamentales*.

Mentre il primo livello di comprensione è sempre necessario e sufficiente ai fini della decisione accolta dalla Corte; il secondo pare assumere un rilievo via via più rilevante, a seconda della circostanza che la questione giuridica affrontata e risolta abbia uno spettro applicativo che trascende le parti e gli interessi delle stesse. Spettro applicativo più ampio che può essere rappresentato, alternativamente o cumulativamente, dall'ambito soggettivo di efficacia, dalla rilevanza economica.

A quel che consta le tecniche redazionali della motivazione sono state oggetto di esame da parte degli stessi giudici, ovvero sia da parte di coloro che istituzionalmente sono chiamati a produrre tale *prodotto letterario*, pertanto pare opportuno prendere le mosse da tali approdi³¹. Ancorché, sia consentito osservare, il tasso di comprensibilità delle ragioni che hanno condotto un giudice ad accogliere la tesi di una parte piuttosto che dell'altra, dovrebbe essere l'esito del vaglio affidato a soggetti non appartenenti al medesimo ruolo, in quanto naturali destinatari dell'esercizio dell'attività giurisdizionale.

Già nel 1987 un magistrato formulava proposte operative tese a rendere più agile e razionale l'opera di redazione delle motivazioni, con le quali si sarebbe potuto recuperare molto, in termini di tempo e di disponibilità, da dedicare allo studio e alla decisione di un maggior numero di ricorsi, nella prospettiva della progressiva riduzione prima e dell'eliminazione poi dell'arretrato esistente³². Lo stesso però non si soffermava sulla tecnica di redazione delle ragioni della decisione.

Tecnica sulla quale invece si sofferma altro magistrato che predica una distinzione fra motivazione e argomentazione, evincendola dalla lettura dell'art. 132.2, n. 4 c.p.c., che conduce all'affermazione che la motivazione è ragione della decisione e ragione non è necessariamente argomentazione³³.

³¹ Si v., fra l'altro, la raccolta di scritti del *Foro it.*, 2016, V, su "Il linguaggio della giurisprudenza" di G. Grasso, G. Barbagallo, V. Ferrari, E.S. Scoditti ed S.L. Gentile.

³² In questi termini testualmente F. Bile, *Sui metodi di lavoro della Corte di cassazione*, in *Foro it.*, 1987, V, 223. Autore che prospetta un metodo di lavoro in seno alla camera di consiglio che sfocia nella redazione da parte del relatore di un conciso schema di motivazione.

³³ E. Scoditti, *La nomofilachia naturale della Corte di cassazione. A proposito di un recente scritto sulla <<derivazione della Cassazione>>*, in *Foro it.*, 2019, V, 415; ma si v. dello stesso Autore, *Chiarezza e semplicità delle sentenze: simplex sigillum veri*, in *riv. ult. cit.*, 2016, V.

La distinzione fatta dall'Autore non appare perspicua e appare finalizzata a ridurre ulteriormente l'esposizione delle ragioni che hanno condotto la Corte di cassazione a decidere in una maniera piuttosto che in un'altra.

Pare che quel che chiede il legislatore e ancor di più chiedono le parti a colui che è chiamato a decidere sia di spiegare, chiaramente e comprensibilmente, il perché della scelta operata. Che poi questa spiegazione debba avere il carattere della stringatezza è un accidente che in ogni caso non può diventare l'essenza della spiegazione, sostituendosi a essa.

Indicazioni sulle modalità di redazione delle ordinanze e delle sentenze si rinvergono da un verso nel “Documento programmatico sulla sesta sezione civile” e da altro verso nei provvedimenti emessi dal Primo Presidente della Cassazione rispettivamente il 22.1.2011 e il 14.9.2016³⁴.

Nel più recente provvedimento del Primo Presidente, quello al quale si è adeguata l'attività di redazione delle decisioni da parte dei componenti della Suprema Corte nel corso di questi ultimi anni, si afferma da un verso che per lo svolgimento della funzione nomofilattica della Corte, tutti i provvedimenti devono rispettare i canoni della chiarezza, essenzialità e funzionalizzazione della motivazione alla decisione; da altro verso che è contestualmente indifferibile un processo di accelerazione a prassi di lavoro più snelle rispetto ai procedimenti che non attingono alla valenza dello *jus constitutionis*.

Solo con riguardo alle sentenze che svolgono un ruolo nomofilattico e quindi, per quel che rileva l'odierna indagine, quelle rese dalla sezione semplice una volta svolta l'udienza pubblica, il provvedimento del Primo Presidente prevede che le stesse siano improntate ai canoni di:

1. chiarezza ed essenzialità;
2. stretta funzionalità dell'*iter* argomentativo alla decisione;
3. assenza di motivazioni subordinate, di *obiter dicta* e di ogni enunciazione che vada oltre ciò che è indispensabile alla decisione;
4. puntualità dei richiami ai precedenti della giurisprudenza di legittimità.

Con riguardo alle ordinanze emesse dalla sesta sezione e dalla sezione semplice, il citato provvedimento afferma che per la loro redazione devono essere adottate tecniche più snelle di redazione motivazionale, differenziate a seconda del grado di complessità delle questioni. Una volta individuato il grado di complessità si afferma che:

1. l'esposizione dei fatti di causa deve essere estremamente concisa e funzionale solo a rendere comprensibili le ragioni della decisione, e può essere assente, quando i fatti di causa emergono dalle ragioni della decisione;

L'esperienza derivata dalla lettura delle decisioni rese dalla sezione lavoro, comprensiva anche di quella della sesta sezione, nella materia previdenziale, conduce a ritenere che, in specie con riguardo alle ordinanze, queste soddisfano sempre il carattere della succintezza, ma talvolta a scapito della chiarezza e dell'esposizione compiuta delle ragioni sottese alla statuizione e dei fatti sui quali, queste si innervano. E a nulla vale osservare che tali tipi di decisioni non hanno una funzione nomofilattica, osservazione che lascia del tutto indifferenti le parti del giudizio, naturali destinatarie delle stesse.

³⁴ Tutti reperibili in www.cortedicassazione.it. Come evidenziato da S.L. Gentile (*La relativa opacità del linguaggio giudiziario fra inestetismi ed espressioni incerte: cause, tendenze, rimedi*, in *Foro it.*, 2016, V, 357) nelle modalità di redazione delle decisioni e sulla qualità del linguaggio giudiziario, in specie di quelli di merito, potranno esservi ripercussioni negative allorché si attingerà a fonti eterogenee e si assemblerà la sentenza secondo uno schema precostituito con la previsione di variabili a incastro.

2. L'esposizione dei motivi di ricorso, quando non necessaria, deve essere preterita, quando al censura possa risultare dal medesimo tenore della risposta della Corte.

La bipartizione compiuta nel citato documento è condivisibile se funzionalizzata a ridurre graficamente il testo delle ordinanze rispetto al testo delle sentenze, lasciando inalterata la necessità che, per entrambi i tipi di decisione, esista una motivazione, chiara ed essenziale, idonea a sorreggere la statuizione e comprensibile alle parti e a chiunque intenda leggerla.

La stessa Corte di cassazione, in specie la sezione lavoro, nell'esaminare la bontà delle motivazioni rese dalle corti di merito ha affermato che la tecnica di redazione dello svolgimento logico del pensiero che sorregge la decisione deve garantire la comprensibilità degli elementi della concreta fattispecie che il ragionamento ha posto a fondamento delle scelte operate dal giudice e non può ridursi alla mera affermazione di condizioni del tutto astratte e ipotetiche. E, proprio con riferimento al richiamo di precedenti giurisprudenziali, nella stessa decisione la Corte ha affermato che affinché tale richiamo soddisfi il parametro di concretezza richiesto dall'obbligo costituzionale di motivazione, è necessario almeno affermare che la fattispecie concreta in esame sia del tutto coincidente con il precedente³⁵.

Pare che l'individuato percorso possa essere pianamente applicato anche alle motivazioni rese dalla Corte, con la precisazione, connessa al ruolo di chiusura del sistema che ha la Corte medesima, che, allorquando la stessa afferma di applicare un principio precedentemente statuito, è necessario individuare il comune denominatore che pone in logica e giuridica connessione la causa decisa e quella che si sta per decidere.

³⁵ Si tratta della sentenza del 31.10.2017, n. 25965. In una recente sentenza della Cass. pen. del 21.1.20202 (ud.), n. 5113, con riferimento alla sentenza di secondo grado, si afferma che il giudice di appello non può limitarsi a richiamare le motivazioni del primo giudice o non può esimersi da una propria motivazione, bensì può non trattare diffusamente tutti gli argomenti discussi ed esaminati in primo grado, qualora nei motivi di appello non siano addotte considerazioni diverse da quella già disattese con motivazione ritenuta esauriente. E sempre il giudice del gravame può addirittura non affrontare una questione non rilevabile d'ufficio, qualora nei motivi di appello non vi siano deduzioni in proposito o vi siano deduzioni generiche o palesemente inconsistenti, ossia insuscettibili di accoglimento.

In una recente decisione della sezione lavoro della Corte di cassazione, si tratta dell'ordinanza resa il 25.11.2019, n. 30674, si riafferma il costante principio in tema di motivazione apparente che è individuata nella circostanza che, nonostante la motivazione sia presente graficamente come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento giuridico.

In breve pare potersi concludere su questo delicato aspetto che le uniche differenze, ai fini della redazione della motivazione sintetica, fra sentenze e ordinanze, siano da individuare nella circostanza che con riguardo alle seconde è possibile preterire l'esposizione dei fatti di causa e dei motivi di ricorso, quando entrambi siano reperibili e comprensibili in sede di motivazione, ma giammai in sede di stesura della motivazione che deve garantire, a prescindere dal veicolo utilizzato per giudicare, la comprensione delle ragioni che hanno condotto la Corte a decidere in un modo piuttosto che in un altro.

* * * *

Una volta che la decisione è resa, si pone l'ulteriore problema della sua conoscibilità e della sua comprensibilità (caratteristica questa che rinvia alle modalità di redazione e alla qualità della motivazione).

Il primo livello di conoscenza ovviamente riguarda le parti e lo stesso è assolto con il deposito della decisione e l'invio del biglietto di cancelleria.

La conoscibilità della decisioni con riguardo a soggetti che non sono stati parti del giudizio, come noto, è ora assicurata da un verso e per le sentenze degli ultimi cinque anni dal libero accesso al sito della cassazione "sentenzeweb"³⁶; da altro verso e con riguardo alle decisioni della Corte meritevoli di essere massimate dall'Ufficio del Massimario della Cassazione³⁷.

Ufficio questo che, se si segue il filo di Arianna sinora dipanato con riferimento all'utilizzo dell'udienza pubblica per tutti i procedimenti giudiziari di legittimità a valenza nomofilattica *tout court*, dovrebbe

³⁶ Si v. V. Di Cerbo, *Banche dati di giurisprudenza, nomofilachia e trasparenza dell'attività giurisdizionale. L'esperienza del Ced della Corte di cassazione*, in www.questionegiustizia.it, 2017, 3, 93, <http://www.questionegiustizia.it/rivista/2017/3/banche-dati-di-giurisprudenza-nomofilachia-e-trasp-467.php>, consultato il 10.1.2020.

La libera disponibilità di tutte le decisioni rese dalla Corte di cassazione nell'ultimo quinquennio non significa, per colui che accede al sito, conoscenza certa di tutte le decisioni rese dalla Corte su una determinata questione. Completezza ed esaustività della conoscenza che presuppone l'esistenza di un buon motore di ricerca e capacità da parte di colui che effettua la ricerca di individuare le parole chiave da utilizzare in sede di ricerca e idonee a "pescare" solo le decisioni rilevanti, riducendo o eliminando tutte le altre decisioni, parzialmente o totalmente, inconferenti.

³⁷ Si v.: G. Amoroso, *Nomofilachia e massimario*, relazione tenuta al seminario tenuto presso la Corte di cassazione il 12.4.2017, *L'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione: il presente che guarda al passato per pensare al futuro*, in www.cortedicassazione.it, http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Il_precedente_ed_il_ruolo_del_Massimario_s07.pdf, consultato il 10.1.2020; E. Vincenti, *Massimazione e conoscenza della giurisprudenza nell'era digitale*, in www.questionegiustizia.it, 2018, 4, 147, <http://www.questionegiustizia.it/rivista/2018/4/massimazione-e-conoscenza-della-giurisprudenza-nell-era-digitale-588.php>, consultato il 10.1.2020 e C. Di Iasi, *La fata ignorante...*, v. nota 4).

massimare tutte le decisioni emesse dalle sezioni semplice in udienza pubblica, nonché tutte le decisioni rese dalle sezioni unite della Corte³⁸.

La conoscenza delle decisioni emesse invece dalle sezioni semplici, tramite la loro massimazione, non è invece automatica con riguardo alle decisioni rese da queste a seguito di procedimento camerale. Per tali tipi di decisione che, secondo il dettato legislativo, concludono giudizi che non hanno affrontato questioni di diritto di particolare rilevanza, parrebbe opportuna una valutazione per singola decisione al fine di garantire la massimazione di quelle ordinanze della Corte che risolvono questioni di diritto che, in negativo, non hanno particolare rilevanza o che reiterano principi di diritto precedentemente affermati.

Altra contigua, connessa e conseguente questione, derivante dalla conoscenza/massimazione delle decisioni della Corte di cassazione ma sempre nel campo dell'informatica giuridica documentaria³⁹, è quella dell'adeguamento del comportamento degli operatori del diritto ai principi affermati dalla Corte. La reiterazione da parte del giudice della nomofilachia dello stesso principio di diritto nei confronti di fattispecie omologhe dovrebbe condurre gli operatori del diritto chiamati a valutare fattispecie sovrapponibili a quelle esaminate dalla Corte di cassazione, ad adeguarsi. Adeguamento che, per gli avvocati, si dovrebbe concretizzare nella non promozione di un'azione giudiziari e che, per i giudici, in specie quelli di merito, si dovrebbe concretizzare nell'emissione di una decisione che applica il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte⁴⁰.

³⁸ Sulle tecniche di massimazione si v. G. Amoroso, *op. cit.*, nota 36), in specie prg. 3.

La massimazione costituisce ormai spesso, se non sempre, il *trait d'union* conoscitivo della decisione da parte di coloro che non sono stati parti del giudizio. Pertanto è necessario che la massima rappresenti non solo il principio di diritto estraibile dal testo della decisione ma che individui anche il caso di specie che ha dato occasione alla Corte di affermare per la prima volta o riaffermare il principio di diritto.

³⁹ Esula dall'odierna disamina invece il campo dell'informatica giuridica metadocumentaria, con il quale si vuole sostituire il processo conoscitivo e decisionale dell'operatore giuridico, sia esso avvocato sia esso giudice (si v. C. Castelli e D. Piana, *Giustizia predittiva. La qualità della giustizia in due tempi*, in www.questionegiustizia.it, 2018, 4, 153, http://www.questionegiustizia.it/rivista/2018/4/giustizia-predittiva-la-qualita-della-giustizia-in-duc-tempi_589.php, consultato il 10.1.2020 ed *European ethical Charter on the use of Artificial Intelligence in judicial systems and their environment*, Strasburgo 3-4 dicembre 2018, <https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c>, consultato il 10.1.2020).

⁴⁰ Ovviamente questa forza culturale riconosciuta alle decisioni della Corte di cassazione non esclude, come detto nelle pagine precedenti, che sia l'avvocato, sia il giudice riesaminino la medesima questione:

- a) qualora la concreta fattispecie non sia omologa a quella sulla quale si innerva il principio di diritto precedentemente e reiteratamente (la reiterazione nel tempo si rilevi, può essere non solo diacronica, ma anche sincronica) affermato dalla Corte di cassazione;

5. Considerazioni finali

In conclusione di questa sommaria disamina è da chiedersi se le strutture organizzative preposte in seno alla sesta sezione-lavoro e alla sezione semplice lavoro, oltre ad assicurare il corretto *instradamento* dei giudizi, per garantire che il rito assegnato sia corrispondente al tasso di rilevanza di ciascun giudizio, secondo la scala di valori prefigurata dal legislatore e oltre ad assicurare che lo studio della controversia e la decisione accolta siano il frutto di una consapevole conoscenza di ogni singola fattispecie e della giurisprudenza antecedente della stessa Corte, possano avere un ruolo attivo di *modulazione* del rito camerale che garantisca l'esercizio del diritto di difesa, ogni qual volta si sia davanti a una scelta del Collegio ignota ai procuratori delle parti.

Pare che possa essere auspicabile che, all'interno di tali modelli organizzativi, si pongano anche attività procedurali che consentano al giudizio di fermarsi nella sua *corsa alla decisione*, per consentire alle parti di esercitare il proprio diritto di difesa, quando sia la stessa sezione a intraprendere strade del tutto ignote alle parti e che condurrebbero all'emissione di decisioni "a sorpresa".

b) qualora il quadro di riferimento legislativo entro il quale si poneva l'affermato principio di diritto è mutato, dovendosi pertanto richiedere un nuovo intervento della Corte.